



ACCORDO

tra

REGIONE del VENETO

e

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO

**finalizzato a disciplinare per il triennio 2026/2029 l'inserimento
degli studenti quindicenni nei percorsi di istruzione di primo livello dei
centri provinciali per l'istruzione degli adulti del Veneto**

D.P.R. 29 ottobre 2012, n. 263 - art. 3, comma 2

La **Regione del Veneto**, di seguito denominata "Regione", con sede a Venezia, Dorsoduro 3901, codice fiscale 80007580279, rappresentata da _____, nella persona del Presidente o suo delegato;

L'**Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto**, di seguito denominato "USRV" con sede a Venezia Mestre, Via Forte Marghera 191, codice fiscale 80015150271, rappresentato da _____, nella persona del Direttore o suo delegato;

di seguito denominati congiuntamente "le Parti".

VIST I

- il Testo Unico delle leggi in materia di istruzione approvato con Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59";
- il Decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 "Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della Legge 28 marzo 2003, n. 53";
- il Decreto Ministeriale 22 agosto 2007, n. 139 "Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione";
- il Decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263 che approva il "Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";
- le Linee Guida, di cui all'art. 11, comma 10 del D.P.R. 29 ottobre 2012, n. 263 per il passaggio al nuovo ordinamento a sostegno dell'autonomia organizzativa e didattica dei Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti (di seguito CPIA), comprese nel D.I. del 12 marzo 2015 e pubblicate in G.U. l'8 giugno 2015;



- la nota del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione, DGOSV prot. n. 7755 del 3 maggio 2019 "Iscrizioni ai percorsi di istruzione per gli adulti A.S. 2019-2020", confermata per l'a.s. 2026-2027 dalla nota della DGTVET prot. n. 1212 del 18 maggio 2026;
- il Decreto dell'USRV, protocollo MIUR.AOODRVE n. 10422 del 26 agosto 2014, con il quale, con effetto dal 1° settembre 2014, sono costituiti rispettivamente i CPIA di Verona e Treviso;
- il Decreto dell'USRV, protocollo MIUR.AOODRVE n. 1933/E6a del 17 febbraio 2015, con il quale, con effetto dal 1° settembre 2015, sono costituiti rispettivamente i CPIA di Belluno, Padova, Rovigo, Venezia e Vicenza;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, modificato con il D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria";
- il Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286", Capo VII, art. 45, c. 2, riguardante l'iscrizione scolastica di minori stranieri;
- l'art. 3, comma 2, del sopra menzionato D.P.R. n. 263/2012, riguardante la possibilità di iscrivere studenti che hanno compiuto il quindicesimo anno di età nei percorsi dei CPIA del Veneto, nei limiti dell'organico assegnato e in presenza di particolari e motivate esigenze;
- la DGR n. 1000 del 27 giugno 2017 "Approvazione dello schema di Protocollo d'Intesa tra la Regione del Veneto e l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto finalizzato a disciplinare il possibile inserimento degli studenti quindicenni nei percorsi dei Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti del Veneto. D.P.R. n. 263 del 29 ottobre 2012, art. 3, comma 2.";
- il relativo Protocollo di Intesa per gli Anni Scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, sottoscritto in data 15 settembre 2017;
- la DGR n. 1878 del 29 dicembre 2020 "Approvazione dello schema di Accordo tra la Regione del Veneto e l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto finalizzato a disciplinare, per il triennio 2020/2023, l'inserimento degli studenti quindicenni nei percorsi di istruzione di primo livello dei Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti del Veneto. D.P.R. 29 ottobre 2012, n. 263, art. 3, comma 2.";
- il relativo Accordo per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 sottoscritto in data 18 gennaio 2021.
- la DGR n. 945 del 31/7/2023 - Approvazione dello schema di Accordo tra Regione del Veneto e Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto per la disciplina dell'inserimento di studenti quindicenni nei percorsi di istruzione di primo livello dei Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti del Veneto, nel triennio 2023/2026. D.P.R. 29 ottobre 2012, n. 263, art.3, comma 2.
- il relativo Accordo per gli anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026 sottoscritto in data 10 ottobre 2023.

PREMESSO CHE

- il D.P.R. n. 394/1999 prevede l'iscrizione dei minori stranieri soggetti all'obbligo scolastico alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi l'iscrizione ad una classe diversa;
- l'art. 3, comma 2 del DPR n. 263/2012 richiede accordi specifici tra regioni e uffici scolastici regionali, per l'iscrizione ai CPIA - nei limiti dell'organico assegnato e in presenza di particolari e motivate esigenze – di minori che abbiano compiuto il quindicesimo anno di età e che non siano in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione;
- agli studenti che hanno compiuto il quindicesimo anno di età, privi del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione che si trovino in una delle seguenti condizioni:
 - sottoposti a provvedimenti penali da parte dell'Autorità Giudiziaria minorile,
 - Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA),è assicurata la possibilità di essere iscritti e frequentare il percorso di primo livello - primo periodo didattico presso i CPIA, in applicazione della nota della DGOSV prot. n. 7755 del 3 maggio 2019 "Iscrizioni ai percorsi di istruzione per gli adulti a.s. 2019-2020", confermata, come nei precedenti anni scolastici, anche per l'a.s. 2026-2027 dalla nota della DGTVEV prot. n. 1212 del 18 maggio 2026;

Le Parti, tenuto conto dell'importanza del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione anche per l'accesso al mondo del lavoro, concordano sulla necessità di:

- prevenire il fenomeno dell'abbandono da parte di studenti iscritti nelle istituzioni scolastiche di primo grado in ritardo con la carriera scolastica, creando per tali studenti condizioni favorevoli all'apprendimento, anche attraverso misure di accompagnamento e orientamento e attraverso la personalizzazione dei percorsi di studio;
- promuovere l'autonomia degli studenti al fine dello sviluppo di un progetto professionale e di vita;
- favorire l'inserimento scolastico degli studenti stranieri neo arrivati.

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 – Finalità

Il presente Accordo ha lo scopo di definire le modalità per consentire l'iscrizione ai percorsi di primo livello dei CPIA del Veneto - nei limiti dell'organico assegnato e in presenza di particolari e motivate esigenze - agli studenti che abbiano compiuto il quindicesimo anno di età a forte rischio dispersione o che si trovino già in situazione di abbandono scolastico, affinché attraverso la costruzione di percorsi personalizzati possano conseguire il titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione presso i CPIA, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del D.P.R. n. 263/2012.

Art. 2 – Destinatari

Sono destinatari del presente Accordo:

- a) studenti che hanno compiuto il quindicesimo anno di età, privi del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione e che presentino un significativo ritardo



nel percorso scolastico. Tali studenti devono essere già inseriti, con adeguata documentazione, in progetti di recupero scolastico e/o progetti di supporto socioassistenziale, attivati in presenza di situazioni di fragilità personale, familiare o sociale, che abbiano determinato frequenza scolastica irregolare e/o ripetute bocciature;

- b) studenti stranieri arrivati in Italia nel corso dell'anno scolastico di riferimento, che abbiano compiuto il quindicesimo anno di età e siano privi del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione, per i quali l'istituzione scolastica secondaria di secondo grado, sulla base di una valutazione motivata del percorso scolastico precedente, delle eventuali condizioni di analfabetismo o di limitata alfabetizzazione nella lingua madre o delle difficoltà derivanti dall'utilizzo di sistemi di scrittura diversi dall'alfabeto latino, può ritenere non adeguata l'iscrizione per età anagrafica ai percorsi di istruzione.

Art. 3 – Procedure per l'inserimento degli studenti nei CPIA

L'inserimento nei CPIA degli studenti individuati dall'art. 2.a) del presente Accordo avviene con le seguenti modalità:

3.1. Segnalazione dell'istituto scolastico di provenienza:

La proposta di iscrizione di uno studente quindicenne al CPIA è formulata dalla scuola secondaria di primo grado, previo accordo con i genitori o con chi esercita la responsabilità genitoriale. La proposta deve essere corredata da una relazione del Consiglio di Classe, comprensiva degli eventuali allegati, nella quale siano:

- descritti gli interventi di recupero didattico-educativo già attivati e i relativi esiti;
- esplicitate le motivazioni che rendono opportuna l'iscrizione dello studente a un'istituzione scolastica di pari grado ma appartenente a un diverso ordinamento (CPIA), evidenziando le specifiche caratteristiche dell'offerta formativa dell'Istruzione degli Adulti ritenute maggiormente rispondenti ai suoi bisogni formativi e funzionali alla sua crescita culturale e professionale;
- allegate, ove presenti, le documentazioni predisposte dai Servizi sociali e socioassistenziali territorialmente competenti che hanno in carico lo studente, con riferimento alle problematiche che hanno reso necessario il loro intervento.

3.2 Accoglienza e inserimento dello studente nei percorsi di primo livello, primo periodo didattico del CPIA. L'accoglienza e l'inserimento dello studente nei percorsi di primo livello, primo periodo didattico del CPIA, avvengono attraverso uno o più incontri tra i docenti del Consiglio di Classe della scuola secondaria di primo grado di provenienza, i docenti del CPIA e, ove opportuno, i referenti dei Servizi sociali e socioassistenziali territorialmente competenti. Tali incontri sono finalizzati a favorire una piena collaborazione tra i soggetti interessati, nonché alla condivisione delle informazioni utili alla progettazione del nuovo percorso formativo dello studente. Qualora se ne ravvisi la necessità, potrà essere concordato e attuato un percorso di inserimento graduale nel CPIA, definendone modalità e tempi in funzione delle esigenze educative, formative e relazionali dello studente.

3.3. Inserimento graduale nel CPIA (eventuale): nei casi in cui si ritenga opportuno attivare un percorso di inserimento graduale nel CPIA, le due istituzioni scolastiche provvedono alla stipula di uno specifico accordo finalizzato a disciplinare il passaggio dello studente. L'accordo definisce le modalità organizzative, didattiche e educative del percorso, nonché la relativa articolazione temporale, individuando con chiarezza



le responsabilità e la titolarità educativa delle due istituzioni scolastiche nelle diverse fasi del processo di transizione e di inserimento nel CPIA.

L'inserimento nel percorso di primo livello, primo periodo didattico del CPIA degli studenti individuati all'art. 2, lett. b), del presente Accordo è demandato alla istituzione scolastica secondaria di secondo grado in cui lo studente ha presentato richiesta di iscrizione, in accordo con i genitori o chi esercita la responsabilità genitoriale. Questi ultimi provvedono alla segnalazione dello studente, al suo accompagnamento presso il CPIA e, ove ne ricorrano le condizioni, alla relativa iscrizione.

Art. 4 - Patto formativo individuale

Nella fase di accoglienza dello studente la Commissione per la definizione del Patto Formativo Individuale prevista dalle *Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento*, procederà alla formalizzazione del *Patto formativo individuale*, finalizzato alla definizione di un percorso di studio personalizzato. Il Patto deve essere completo di tutti gli elementi previsti dalle succitate Linee guida e sottoscritto dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, informati personalmente circa il contenuto, eventualmente mediante un intervento di mediazione linguistica.

Il Patto formativo individuale è altresì sottoposto per la sottoscrizione a tutti i soggetti interessati al percorso di studio personalizzato.

Art. 5 - Impegni delle Parti

Allo scopo di favorire l'efficace attuazione del presente Accordo, le Parti si impegnano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, a:

- a) svolgere azioni di informazione e sensibilizzazione dei soggetti istituzionali interessati dal presente Accordo;
- b) sollecitare e favorire la costituzione di tavoli territoriali di raccordo, con particolare attenzione a promuovere l'adozione di buone pratiche di prevenzione della dispersione scolastica. A questo scopo gli istituti comprensivi e i CPIA si coordinano periodicamente, a livello territoriale, per esaminare e monitorare preventivamente eventuali situazioni di grave insuccesso scolastico e di rischio di abbandono. In tale sede, se necessario, saranno invitati i referenti dei servizi sociali del territorio e di altre agenzie interessate.

Art. 6 – Oneri

Il presente Accordo non comporta alcun onere finanziario a carico delle Parti.

Art. 7 – Monitoraggio

Entro la fine di ogni anno scolastico l'USRV richiederà a ciascun CPIA un monitoraggio quantitativo e qualitativo dei processi indotti dal presente Accordo e degli esiti delle azioni realizzate.

Art. 8 - Durata



L'Accordo ha durata triennale a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027 e scadrà al 31 agosto 2029.

Art. 9 - Tutela dei dati personali

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione regionale e l'Amministrazione scolastica vengano in possesso in occasione dell'espletamento delle attività del presente Accordo e dei successivi atti ad esso connesso, saranno trattati sia su supporto cartaceo sia mediante sistemi informativi nel rispetto del Codice della Privacy (D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003, aggiornato dal D.Lgs. n. 101 del 10/08/2018 di adeguamento al Regolamento n. 2016/679/UE – GDPR).

Art. 10 – Controversie

Ogni e qualsiasi questione che dovesse sorgere in relazione al contenuto del presente Accordo, e che non fosse possibile definire in via amministrativa, sarà devoluta all'Autorità Giudiziaria ordinaria.

Il Foro competente è in via esclusiva quello di Venezia.

Art. 11 - Norme finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo, si fa rinvio alle disposizioni di legge in materia ed a quelle del Codice Civile.

Il presente Accordo è da considerarsi esente da imposta di bollo ai sensi dell'Allegato B-Tabella Art. 16 al D.P.R. n. 642/1972.

Il presente Accordo, a pena di nullità, è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.

Letto, confermato e sottoscritto.



76e42b0b

